

CHIARA D'ALOJA

Cornelius homo non improbus, sed iusto pertinacior.
Per una interpretazione dell'operato
del tribuno Gaio Cornelio*

Il processo per *maiestas* celebrato nel 65 a.C. contro Gaio Cornelio, tribuno della plebe del 67, rappresenta per molti aspetti un esempio paradigmatico delle complesse dinamiche della lotta politica tardorepubblicana, oltre che delle difficoltà incontrate dagli studiosi nel cercare di definirne contorni e linee guida. Sia gli antichi sia i moderni, infatti, hanno trovato nell'operato del tribuno l'opportunità di dimostrare la validità di tesi molto distanti tra loro, quando non diametralmente opposte, complici anche la duttilità del concetto di *maiestas* e l'indefinitezza della *lex Cornelia de maiestate*¹. Tra gli accusatori di Cornelio, pronti a battersi contro colui che, a loro avviso, aveva messo in pericolo la *res publica* e inferto un colpo letale alla *tribunicia intercessio*², vi furono alcuni tra

* Ringrazio la professoressa Marcella Chelotti per il suo supporto generoso e attento. Il mio Maestro, il professor Mario Pani, anni fa mi consigliò di dedicare qualche pagina alla figura del tribuno Gaio Cornelio, figura tanto interessante quanto, forse ingiustamente, trascurata: a lui e alla sua memoria, per me sempre più vivida, questo lavoro è dedicato.

¹ Ferrary 2009, 223-249; d'Aloja 2011, 77-106; 237-251; vd. *infra* 132 n. 15.

² Così riferisce Asconio Pediano (*Corn.* 61, 2-5 C) nell'*argumentum*: *volebant videri se iudicare eam rem magnopere ad crimen imminutae maiestatis tribuniciae pertinere; etenim prope tollebatur intercessio, si id tribunis permitteretur*. Secondo Valerio Massimo, gli accusatori di Cornelio (vd. *infra* 130 n. 3) arrivarono ad affermare che, *incolumi illo*, la *res publica* non sarebbe potuta sopravvivere (*Dict. fact. mem.* VIII 5, 4).

gli aristocratici più in vista del tempo³ ed ex partigiani sillani⁴, mentre a difesa del tribuno e in opposizione agli *inimici tribuniciae potestatis*⁵ si levò proprio quel Cicerone che non mancò, in altre occasioni, di assumere posizioni assai critiche nei confronti del tribunato della plebe e dei tribuni *seditioni*⁶; del resto, l'Arpinate non si limitò a cercare di attenuare le responsabilità del proprio assistito, ma giunse fino al punto di presentarlo come una sorta di benemerito della patria⁷. Analogamente, e pur con una serie di sfumature differenti, per la mag-

³ Ascon. Ped. *Corn.* 58, 12 C: *indigne eam Corneli rogationem tulerant potentissimi quique ex senatu quorum gratia magnopere minuebatur*; 60, 19-21 C: *dixerunt in eum infesti testimonia principes civitatis qui plurimum in senatu poterant Q. Hortensius, Q. Catulus, Q. Metellus Pius, M. Lucullus, M. Lepidus*. Altrove Asconio dice, descrivendo la strategia difensiva di Cicerone, che l'oratore fu molto attento a non offendere la *dignitas* dei *clarissimi viri contra quos dicebat* (*Corn.* 61, 7-8 C), così come precisa che Cornelio, *praeter dextrum propositum animi adversus principum voluntatem*, nel resto della sua vita nient'altro aveva fatto che avesse meritato severe critiche (*Corn.* 61, 12-14 C); vd. sul tema anche *Corn.* 61, 20 C. Da questi passaggi William McDonald desumeva che uno dei maggiori punti di forza degli *optimates*, in quegli anni, consistesse proprio nell'organizzazione più efficiente della *factio*, esperta tanto nel gestire relazioni interne ed esterne quanto nell'esercitare una significativa influenza sull'elettorato; McDonald 1929, 196-197. Diversamente Griffin 1973, 206-208; 212: i *principes civitates* negli anni 70 non riuscirono a formare un gruppo politicamente compatto, essendo animati da interessi talora contrastanti; resta indubbio, secondo la studiosa, che Cornelio durante l'anno del tribunato entrò in conflitto con i *principes civitatis*, e non con la maggior parte del Senato. Marshall sottolinea l'ostilità verso Pompeo che accomunava questi personaggi, soprattutto in relazione al fatto che Cornelio, invece, aveva operato proprio nell'interesse del Magno; Marshall 1985, 219 (vd. *infra* 131 n. 8). Sul problema dell'identificazione di Lepido, Crawford 1994, 69 n. 8; Lewis 2006, 266.

⁴ Hinard 1990, 228.

⁵ Cic. *Corn.* frg. 2, 3 P = Ascon. Ped. *Corn.* 79, 17-18 C.

⁶ Sulle ragioni che indussero Cicerone a difendere Cornelio vd. Griffin 1973, 212; Crawford 1994, 69 e n. 9. Indubbiamente la volontà di accrescere la propria influenza e di intessere relazioni politiche sempre più diversificate per promuovere la propria carriera giocò un ruolo essenziale nella decisione ciceroniana di difendere il tribuno del 67; del resto, nel *Commentariolum petitionis* (19-20; 51) si collega esplicitamente lo svolgimento di questo processo alla costruzione di un variegato seguito in vista del conseguimento del consolato. Su questo tema, vd. in particolare Ward 1970, 554-556.

⁷ Seguendo la ricostruzione suggerita da Jane W. Crawford 1994, 114-122, nella prima *Oraatio pro Cornelio* Cicerone organizza la sua *argumentatio* rispondendo punto per punto alle accuse che erano state mosse al suo cliente. Al fine di dimostrare la buona disposizione d'animo di Cornelio, che era stato capace di modificare la sua prima proposta di legge relativa alla *legibus solutio* (vd. *infra* 131 ss.) nel rispetto della *auctoritas* del Senato, Cicerone avrebbe suggerito un accorto accostamento tra il suo assistito e illustri uomini del passato, come Scipione Africano, che erano stati capaci di modificare proposte di legge da loro stessi avanzate, una volta che erano state ritenute perniciose; in tal modo si suggeriva all'uditorio che anche il tribuno era stato in grado di modulare il proprio comportamento in nome della *salus publica*; Cic. *Corn.* frg. 1, 27 P = Ascon. Ped. *Corn.* 69, 14-18 C. Per Fergus Millar questa fu forse l'ultima occasione in cui Cicerone assunse un atteg-

gior parte degli studiosi moderni Cornelio fu assai vicino a Pompeo e ai suoi intenti politici⁸, mentre per altri le ragioni del suo operato andrebbero ricercate nell'avversione da vero *popularis* agli abusi degli *optimates*⁹ o addirittura nell'opposizione all'ascesa del Magno¹⁰.

Il presente contributo si pone dunque l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sull'operato di Cornelio nell'anno 67, indagando in particolare gli obiettivi della sua azione politica e gli elementi di continuità e coerenza riscontrabili nelle iniziative legislative delle quali il tribuno si fece promotore. Inevitabilmente, tale percorso intersecherà la riflessione antica e moderna sul processo e sulle circostanze che ne caratterizzarono lo svolgimento, giacché una delle fonti principali delle quali disponiamo, e cioè il commento di Asconio Pediano alle *orationes pro Cornelio* di Cicerone, verte proprio sugli eventi che portarono Cornelio sotto accusa, oltre che sulle motivazioni addotte dal suo difensore. Di questo daremo conto brevemente nella parte iniziale del percorso, al fine soprattutto di chiarire gli elementi più utili per comprendere i passaggi successivi del ragionamento che svolgeremo.

Secondo il racconto di Asconio Pediano¹¹, considerato da Miriam Griffin nel complesso più plausibile rispetto al resoconto di Cassio Dione¹², Cornelio

giamento che egli stesso avrebbe potuto certamente qualificare, negli anni successivi, come *popularis*; Millar 1998, 88.

⁸ Seager 1969, 680-686; Phillips 1973, 356; Griffin 1973, 203-211; Gruen 1974, 64-65; 186; 261; 276; Militerni Della Morte 1982, 15; Marshall 1985, 214-215; Vanderbroeck 1987, 201; Reduzzi Merola 2007, 117. Secondo Vanderbroeck, negli anni compresi tra l'80 e il 50 a.C. la necessità di mobilitare il consenso di più larghi strati della società spinse i principali *leader* a cercare figure di raccordo, di medio o basso livello sociale: gli *assistant leader* (di solito membri della *élite* nella fase iniziale della loro ascesa, per lo più tribuni della plebe) e gli *intermediate leader* (prevalentemente liberti, capaci di spiegare gli intenti politici dei *leader* alla *plebs*). Gaio Cornelio sarebbe stato, appunto, uno degli *assistant leader* di Pompeo; Vanderbroeck 1987, 23 ss.; 201.

⁹ McDonald 1929, 196 ss.

¹⁰ Nicolet 1958, 262-266. Nella ipotesi di Claude Nicolet, che prende spunto da quanto Cassio Dione riporta in merito alla *rogatio de ambitu* e a coloro che ordivano intrighi per ottenere le cariche, provocando così gravi disordini (vd. *infra* 136; 139 n. 34), il programma di Cornelio fu quello di un autentico *popularis*, che si opponeva tanto ai *patres* quanto a «l'homme providentiel»; il tribuno infatti agì per impedire che il Senato si pronunciasse in merito ai poteri straordinari di Pompeo, e questo non perché temeva che non gli venissero accordati, ma per paura, al contrario, che gli venissero concessi. Più sfumata, ma pur sempre in questa direzione, ci sembra la posizione di Christian Meier, il quale, pur riconoscendo i legami tra Cornelio, Manilio e Pompeo, mette in guardia dal considerare le leggi proposte dai tribuni come semplici strumenti della politica del Magno; Meier 1980², 141 n. 483.

¹¹ Ascon. Ped. *Corn.* 57-62 C.

¹² Griffin 1973, 196-203; *contra* McDonald 1929, 200-203, che predilige l'ordine degli eventi presentato da Dio., *Hist. Rom.* XXXVI 38-40, 2 (proposta *de ambitu* di Cornelio; intervento del

propose dapprima una *rogatio* concernente il divieto di concedere prestiti con interessi molto elevati ai *legati* stranieri, incontrando l'opposizione strenua del Senato; in seconda battuta, avanzò una proposta sulla *legibus solutio*, che intaccava di fatto alcune prassi invalse, riducendo gli spazi di autonomia e di discrezionalità in materia del Senato. La parte più retriva dell'aristocrazia trovò uno strumento di difesa nel veto del tribuno Servilio Globulo; quando giunse il giorno della presentazione della *rogatio* all'assemblea, Servilio Globulo proibì allo *scriba* di *subicere* e al *praeco* di *pronuntiare verba legis*; in conseguenza di ciò, Cornelio decise di dare lui, personalmente, lettura del *codex*. Il console Gaio Calpurnio Pisone si oppose con veemenza, lamentando il fatto che questo gesto rappresentava un oltraggio e che in questo modo si mettevano in discussione i fondamenti della *tribunicia intercessio*; grida ostili si levarono dalla folla e, mentre il console ordinava ai *lictiores* di arrestare coloro che stavano tentando di usare violenza contro di lui, i *fasces* furono spezzati e dei sassi vennero lanciati contro il supremo magistrato¹³. Cornelio, fortemente turbato dai tumulti, sciolse l'assemblea, anche per evitare inutili spargimenti di sangue¹⁴; successivamente, si fece promotore di altre leggi – di cui una volta ad imporre ai pretori di *ius dicere ex edictis suis perpetuis* –, molte delle quali sottoposte a veto. L'anno successivo fu avviato il processo contro di lui sulla base della *lex Cornelia de maiestate*¹⁵; il pretore, Publio (o molto più probabilmente Lucio) Cassio Longino non

Senato, in conseguenza del quale fu proposta dal console Pisone una legge *de ambitu* più mite; dispensa del console dal rispetto delle *leges Aelia et Fufia*; sdegno di Cornelio che, irritato, promosse la legge in base alla quale la *legibus solutio* era competenza del *populus*; opposizione degli *optimates* tramite il veto di Servilio Globulo; *seditio*; approvazione della *lex Calpurnia de ambitu*, nonostante l'intervento violento dei *divisores*; nuova proposta di Cornelio in materia di *legibus solutio*, poiché ritiene che solo così vi sarebbe un nesso logico-consequenziale tra la dispensa concessa al console per avanzare la sua *rogatio* e la proposta di Cornelio di sottrarre al Senato la competenza sulla *legibus solutio*; cfr. sul tema Nicolet 1958, 264; Ferrary 2012, 17. Per le obiezioni relative alla plausibilità sia dell'ordine degli eventi proposto da Cassio Dione sia della ricostruzione elaborata da McDonald vd. Griffin 1973, 198 ss. D'altra parte, come si avrà modo di vedere, rispetto all'impostazione del presente contributo la definizione dell'ordine con cui vennero presentate le proposte di legge non è veramente decisiva per individuarne le finalità complessive.

¹³ L'episodio è menzionato per primo da Lintott per dimostrare le difficoltà di gestione da parte del sistema politico romano degli episodi di violenza urbana; mancavano infatti a Roma, in età repubblicana, una vera e propria forza di polizia e dei magistrati che ne fossero responsabili, e quanto accadde ai littori di Pisone dimostrerebbe quale era il trattamento che questi potevano subire in determinate circostanze; Lintott 1999, 89. Su questo tema vd. anche Millar 1998, 83.

¹⁴ È probabile che Asconio, nell'elaborare la sua versione dei fatti, fosse stato fortemente influenzato dalla strategia difensiva dell'Arpinate, desideroso di presentare Cornelio come un moderato, rispettoso dell'ordine e poco disposto ad adoperare metodi da sovversivo.

¹⁵ Secondo quanto riferito successivamente da Cicerone (*In Vat.* 5), Cornelio in questa occasione non avrebbe violato il diritto di veto del collega, dando lettura personalmente del testo di leg-

si presentò nel giorno prestabilito e gli accusatori, i *duo fratres Cominii*, furono oggetto di proteste violente organizzate da *noti operarum duces*, probabilmente istigati dal tribuno G. Manilio, tanto che si salvarono solo grazie all'intervento dei consoli; l'assenza dei *Cominii*, il giorno successivo, determinò l'espunzione

ge, e dunque non avrebbe diminuito la *maiestas populi Romani*, ma avrebbe cercato solo di chiarire il contenuto della proposta, riesaminandola punto per punto. Il problema era, ovviamente, complesso: il tribuno poteva porre il veto su una proposta impedendo al *praeco* di darne lettura, ma cosa sarebbe dovuto accadere se un altro tribuno, altrettanto sacrosanto, avesse deciso di procedere lui stesso alla lettura del testo di legge? Secondo Marshall 1985, 219-220, le modalità di svolgimento del processo lascerebbero intendere che l'azione di Cornelio fosse entrata in conflitto con il *mos maiorum* più che con una legge, e su questa strada dovette articolarsi anche la sapiente difesa di Cicerone (così Crawford 1994, 71). Del resto, ammesso anche che fosse proibito al tribuno proponente di dare lettura da solo del testo di legge (così riteneva Mommsen 1887, 3, 391-392, alla luce del fatto che, poiché nessuno poteva interrompere il tribuno mentre parlava al popolo, durante la lettura ad alta voce di Cornelio di fatto veniva sottratta ai colleghi la possibilità di *intercessio*; sulla stessa linea Münzer 1901, 1253), questo non implicherebbe automaticamente l'inclusione di tale azione nella casistica prevista dalla *lex Cornelia de maiestate*. La questione relativa a quali fossero i comportamenti lesivi della *maiestas* è molto dibattuta e indubbiamente doveva risultare poco chiara anche ai contemporanei di Cornelio. Sulla base di quanto riportato nel paragrafo conclusivo dell'*argumentum* di Asconio Pediano (62, 6-12 C), seppur di incerta attribuzione, possiamo dedurre che il fatto commesso da Cornelio non doveva rientrare con sicurezza nella fattispecie dei comportamenti lesivi della *maiestas* -e infatti Cicerone poté sostenere una interpretazione più restrittiva della *lex Cornelia de maiestate*; d'altra parte, di tale legge doveva essere possibile e plausibile anche una interpretazione più ampia, di cui infatti si avvalsero gli accusatori. A conferma di questa "vaghezza" della *lex Cornelia* deve essere letto un passo ciceroniano (*Ad fam.* III 11, 2) inerente il processo contro Appio Claudio Pulcro del 50 (Alexander 1990, 166 nr. 344), accusato di *maiestas* presumibilmente per essere partito per il suo governatorato in Cilicia senza la *lex curiata de imperio*. Innanzitutto Cicerone non si limita a congratularsi per l'assoluzione, ma può arrivare ad affermare che Appio Claudio Pulcro aveva accresciuto la *maiestas*. In secondo luogo, sebbene il testo sia corrotto, il significato complessivo appare piuttosto chiaro: obiettivo di Cicerone era evidenziare la differenza tra *maiestas* e *ambitus*, sottolineando in particolare quella sorta di indefinitezza che avrebbe contraddistinto il reato di *maiestas* rispetto a quello di *ambitus*. Come ha rilevato Jean-Louis Ferrary, il passo ciceroniano lascia intendere proprio che la legge sillana si fosse posta l'obiettivo di precisare quanto nella legge *de maiestate* di Saturnino era rimasto piuttosto indefinito, senza tuttavia riuscirci veramente; se possedessimo le *Orationes pro Cornelio* integre, continua Ferrary, sapremmo certamente di più sulla vita politica degli anni 60 e sull'abilità di Cicerone nella preparazione della sua candidatura al consolato, ma non è certo che sapremmo qualcosa di più preciso sulla *lex Cornelia maiestatis*. Ad ogni modo, in base alla *lex Cornelia de maiestate* si ebbero tre diverse tipologie di processi: alcuni precedettero il 70 e riguardarono senatori sospettati di aver spinto delle armate alla sedizione; altri si svolsero dopo il 70 contro tribuni accusati di condotta sediziosa nell'espletamento del loro incarico; da ultimo furono accusati tre anziani consoli, uno per aver partecipato alla congiura di Catilina, due per aver agito militarmente senza l'autorizzazione a farlo. Il processo contro Cornelio rientrerebbe nella casistica dei processi contro *tribuni seditiosi*. Ferrary 2009, 227; 233; 249.

del nome di Cornelio dalla lista di quanti erano in attesa di essere sottoposti a giudizio. Nel 65 il processo fu riaperto con l'accusa di almeno uno dei due *Cominii*, desideroso di riscattarsi dall'infamia di essersi lasciato corrompere l'anno precedente, e sotto la pretura di Q. Gallio¹⁶; la difesa di Cicerone, i cui argomenti dovettero confluire poi nelle due *orationes pro Cornelio* giunte in stato gravemente frammentario, durò per quattro giorni¹⁷.

L'incipit dell'*argumentum* di Asconio¹⁸ mette da subito in evidenza un tratto saliente della personalità di Cornelio e suggerisce, forse, una plausibile interpretazione delle sue responsabilità politiche: considerato *homo non improbus* per la sua condotta di vita, si comportò durante l'anno di carica in modo da sembrare più ostinato del dovuto nel perseguire i suoi intenti, entrando apertamente in conflitto con il Senato¹⁹. Il commentatore di Cicerone e l'altra fonte più estesa della quale disponiamo, Cassio Dione, non presentano tuttavia versioni concordi in merito alle circostanze che determinarono il dissidio con il Senato e

¹⁶ Sulle modalità di svolgimento del processo, Alexander 1990, 102 nr. 203, 104-105 nr. 209; sulla identificazione del pretore del 66, Marshall 1985, 222; sul problema dei *praenomina* dei due *Cominii*, Crawford 1994, 67 n. 1; sull'accusatore (o gli accusatori) del 65, Crawford 1994, 68 n. 4.

¹⁷ L'imputato fu assolto (Ascon. Ped. *Corn.* 81, 9 C: *magno numero sententiarum Cornelius absolutus est*) e a suo vantaggio giocarono una serie di fattori, tra i quali l'influenza di Pompeo e la difesa magistrale sostenuta dall'Arpinate (Quintiliano *Inst. orat.* VIII 3, 3-4), ma nulla sappiamo della sua (eventuale) carriera successiva; del resto, assai poche sono anche le informazioni in merito alle sue origini e alla prima parte del *cursus honorum* (fu *quaestor* di Pompeo, come scrive Asconio Pediano *Corn.* 57, 5 C, ma non sappiamo se in Spagna o durante il suo consolato del 70; vd. Lewis 2006, 261). Colpisce comunque, soprattutto in relazione al discorso che si svolgerà in questo lavoro, che a Cornelio venga attribuito anche un ruolo nella predisposizione della legge *de libertinorum suffragiis* presentata dal suo successore appena entrato in carica, il tribuno G. Manilio; Cic. *Corn.* frg. 1, 10 P = Ascon. Ped. *Corn.* 64, 11 C, su cui vd. Münzer 1901, 1253; Crawford 1994, 110-111; per un quadro sintetico ma aggiornato sulla *lex Manilia*, Courier 2014, 775-776.

¹⁸ Ascon. Ped. *Corn.* 57, 4-7 C: *Cornelius homo non improbus vita habitus est. [...] In eo magistratu ita se gessit ut iusto pertinacior videretur.*

¹⁹ Secondo Marshall, la definizione di Asconio risentirebbe molto dell'influenza esercitata su di lui dai contenuti e dai toni delle *orationes pro Cornelio* di Cicerone; Marshall 1985, 214. Asconio attribuisce certamente a Cornelio delle responsabilità, soprattutto in relazione agli episodi violenti che segnarono il suo tribunato e che non si potevano negare, ma questo non è sufficiente, a mio avviso, per considerare la definizione del tribuno data da Asconio «astiosamente contraria», come propone Anna Maria Giomaro 1974, 274 ss. E infatti, come vedremo, il commentatore di Cicerone in più luoghi suggerisce al lettore una visione degli eventi più complessa, in cui l'iniquità dei *pauci* nell'abusare dei propri poteri è la vera causa delle reazioni di Cornelio. Sul fatto che l'espressione *iusto pertinacior* abbia un'accezione (o una sfumatura) negativa si può concordare (così Giomaro 1974, 321); d'altra parte, la *pertinacia* del tribuno viene qui presentata come un tratto caratteriale, una modalità comportamentale ispirata a tenacia e perseveranza, che si tradusse in una ferma ostinazione nel perseguire determinati obiettivi, senza inficiarne il significato complessivo, di cui Asconio fornisce alla fine un quadro articolato e ricco di sfumature.

l'indignazione di Cornelio. Secondo Asconio Pediano all'origine vi fu una proposta volta a regolamentare la concessione di prestiti con alti tassi di interesse ai *legati* stranieri²⁰. Si trattava in effetti di un'attività che poteva procurare guadagni assai considerevoli, persino scandalosi (*turpia*), per chi se ne occupava (*negotiatores* e senatori), poiché non di rado i re stranieri e i provinciali avevano bisogno di denaro per armarsi contro i loro nemici, versare il tributo a Roma o realizzare opere pubbliche di una certa entità; il meccanismo della concessione di prestiti ad interessi elevatissimi si traduceva sovente in una ulteriore forma di vessazione delle province, giacché produceva un circolo vizioso di indebitamento a carico di coloro che erano costretti a pagare somme progressivamente crescenti. All'opposizione del Senato, che si appellava all'esistenza di un *senatus consultum* del 94 in materia²¹, Cornelio rispose sdegnato con una proposta di legge *qua auctoritatem senatus minuebat, ne quis nisi per populum legibus solveretur*²². L'obiettivo doveva essere quello di impedire che qualcuno potesse essere dispensato dal rispetto delle leggi vigenti, se non con il permesso del *populus*; si trattava, come sottolineato già dal commentatore di Cicerone, di ristabilire

²⁰ La connessione logica è sottolineata proprio da Asconio (*Corn.* 57, 8 C), il quale introduce la proposta di Cornelio affermando che *alienatus autem a senatu est ex hac causa*; sull'eventuale ruolo di Aulo Gabinio, collega nel tribunato di Cornelio, nella formulazione di questa proposta vd. Arena 2012, 177-178. Secondo la Giomaro, anche in ragione del lessico adoperato da Asconio, si potrebbe pensare che quella di Cornelio fosse una relazione presentata al Senato, probabilmente in conseguenza di alcune lagnanze avanzate dai provinciali, più che una vera e propria proposta di legge; Giomaro 1974, 280-281.

²¹ E in effetti erano stati già compiuti diversi tentativi di porre un freno all'esercizio di tale pratica scandalosamente lucrativa, senza grande successo, soprattutto a causa della possibilità riconosciuta al Senato di concedere esenzioni dal rispetto delle leggi vigenti; Badian 1968, 66-73; 84-85. Martin Jehne sottolinea inoltre la diffusione nella tardarepubblica della *legatio libera*, assai vantaggiosa per i senatori e accordata dal Senato sulla base non necessariamente di una *solutio legum*, ma più probabilmente di un *privilegium*; Jehne 2012, 419. Indubbiamente proprio la diffusione di tali pratiche potrebbe spiegare il nesso tra la proposta sui prestiti ai *legati* stranieri, ostacolata dal Senato, e la successiva *rogatio* di Cornelio, inerente la *legibus solutio*.

²² Ascon. Ped. *Corn.* 57, 12-58, 5 C. La dispensa dal rispetto delle leggi riguardava in età repubblicana per lo più il superamento dei vincoli, degli intervalli di tempo e dei requisiti richiesti per ottenere una magistratura, oltre che le restrizioni relative al cumulo delle cariche; di solito erano i *concilia plebis* ad esprimersi a seguito di un *senatusconsultum*; Reduzzi Merola 2011, 133-135; cfr. Mantovani 2009, 151 n. 76 in relazione a Dio., *Hist. Rom.* XXXVI 39, 2, su cui vd. *infra* 136; n. 34. Dopo gli interventi sillani, d'altra parte, il Senato era diventato nei fatti l'unica autorità competente in materia di *legibus solutio*, visto che i *concilia plebis* avevano visto fortemente ridotti i propri poteri; Reduzzi Merola 2001, 115 ss. Più in generale, come ha osservato Jehne, l'esenzione dal rispetto delle *leges* era per tradizione competenza del Senato, ma divenne presto luogo di scontro tra due tendenze contrapposte: *mos* e *lex*, disuguaglianza sociale e privilegi aristocratici da una parte, principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge dall'altro; Jehne 2012, 415.

ciò che, pur previsto *antiquo iure*, nel concreto non veniva più messo in atto da tempo: mentre precedentemente, infatti, nei *senatusconsulta* si inseriva la clausola secondo cui la *solutio* doveva essere sottoposta all'approvazione del *populus*, con il passare del tempo tale accortezza non era stata più osservata e le dispense venivano concesse da un numero spesso più esiguo di senatori²³. Non senza ragione, dunque, Asconio può sottolineare che furono proprio i *potentissimi quique ex senatu*, la cui *gratia* sarebbe stata diminuita da una simile iniziativa, a mal sopportare la *rogatio* di Cornelio²⁴. Secondo Cassio Dione, Cornelio si adoperò per impedire ai senatori sia di concedere cariche senza rispettare le leggi vigenti sia di usurpare i poteri decisionali del *populus*, reagendo così forse all'eccessiva quantità di esenzioni concesse dai soli *patres* per favorire quanti, espulsi dal Senato ad opera dei censori nel 70, cercavano di recuperare il seggio facendosi rieleggere senza aver rispettato l'intervallo di tempo previsto²⁵.

Dunque, il tribuno aveva reagito alla provocatoria chiusura del Senato cercando di allargare il suo raggio d'azione attraverso la limitazione degli abusi troppo spesso compiuti dal supremo consesso; in questa direzione andava anche la versione più mite del suo provvedimento – avanzata dopo i tumulti che l'anno successivo gli sarebbero costati l'accusa di *maiestas* –, in virtù della quale si prevedeva la presenza di almeno duecento membri del Senato per procedere alla concessione della *legibus solutio*²⁶. La proposta, come racconta Asconio, passò senza particolari difficoltà, ma non venne meno il malcontento degli *optimates* (o presumibilmente di alcuni di loro), che erano soliti concedere favori ai propri amici *per paucos*, sebbene nessuno avrebbe potuto negare che si trattasse di una disposizione *pro auctoritate senatus*²⁷.

Coerentemente con la misura relativa ai prestiti, a noi pare che Cornelio avesse agito non banalmente per desiderio di rivalsa sul Senato, ma al fine di arginare la gestione *per paucos* della *res publica*. Infatti, la concessione e poi la restituzione di ingenti somme di denaro non potevano che determinare la crea-

²³ Un esempio interessante, secondo Jehne, di sviluppo contrario alle aspettative dei moderni: «the *mos*-ification of law, the replacement of law by *mos*» -le prescrizioni previste dalla legge che diventano obsolete, mentre prevale una pratica consuetudinaria che di fatto ignora la legge; Jehne 2012, 412-422.

²⁴ Ascon. Ped. Corn. 58, 11-13 C.

²⁵ Dio., *Hist. Rom.* XXXVI 38, 2; 39, 2. Sulla revisione dell'albo senatorio nel 70, con conseguente espulsione di 64 senatori, e sulle dinamiche politiche all'interno delle quali tale operazione va collocata, Santangelo 2014, 14-15.

²⁶ Ascon. Ped. Corn. 59, 1-3 C: *tum Cornelius ita ferre rursus coepit ne quis in senatu legibus solveretur nisi CC adfuissent, neve quis, cum solutus esset, intercederet, cum de ea re ad populum ferretur*. Sul tema del *quorum* che vi sarebbe dovuto essere in Senato per rendere valide le risoluzioni vd. Ryan 1987, 13-41; Jehne 2012, 414-415.

²⁷ Ascon. Ped. Corn. 59, 4-7 C.

zione e il consolidamento di rapporti personali di fedeltà, gratitudine e dipendenza tra creditori e debitori stranieri, tanto quanto l'esonero dal rispetto delle *leges* per il tramite non del *populus*, ma di un esiguo numero di senatori, favoriva il rafforzamento della *gratia paucorum*. Ed è proprio contro questi meccanismi che Cornelio sembra scagliarsi. Nelle parole di Asconio vi è già, per certi aspetti, la chiave di volta per intuire la *ratio* dell'operato di Cornelio: la misura da lui promossa per impedire che i provvedimenti dispensativi venissero approvati da pochi senatori si ergeva contemporaneamente *pro auctoritate senatus*, giacché volta a valorizzare il Senato come forma assembleare regolata da meccanismi decisionali in qualche modo condivisi e da condividersi, e *contra auctoritatem paucorum*, in quanto avversa al potere esercitato da ristrette minoranze, capaci di piegare la legge e i *mores*, lì dove possibile e giocando sulle falle del sistema procedurale, per costruire un ordine di relazioni gerarchiche basato sul vantaggio personale e sulla *gratia* individuale²⁸. L'azione di Cornelio, pertanto, si prefiggeva l'obiettivo non solo di sottrarre al Senato mansioni che questo aveva per prassi avvocato a sé, ma anche (e soprattutto) di inficiare le posizioni di potere che alcuni *pauci* traevano dall'esercizio di tali prassi, perché ne erano i diretti beneficiari o perché potevano, attraverso le concessioni così elargite, ottenere gratitudine da coloro ai quali tali favori venivano concessi.

Né va trascurato un ultimo dettaglio: la *lex Cornelia de legibus solvendo* prevedeva che la facoltà di dispensa, concessa da un Senato con non meno di duecento membri presenti, dovesse essere sottoposta a ratifica popolare, senza la possibilità che qualcuno intervenisse mediante l'esercizio del *ius intercessionis*. Negli anni complessi che seguirono al consolato di Pompeo e Crasso del 70, e dunque allo smantellamento delle limitazioni sillane inerenti le competenze dei tribuni, la questione dell'equilibrio tra poteri e istituzioni dovette farsi sempre più spinosa, tra concessione di *imperia* straordinari, *tribuni seditiosi* e tumulti di piazza, come quelli che seguirono alla convulsa seduta assembleare durante la quale Cornelio diede pubblica lettura del *codex*, entrando così in aperto conflitto con il collega Servilio Globulo e con il console Pisone, che poté lamentare, secondo la versione di Asconio, l'oltraggio commesso contro la *tribunicia inter-*

²⁸ Per quanto sia difficile ricostruire la strategia difensiva di Cicerone, è assai probabile che egli non abbia mancato di far notare quanto fosse utile la proposta di legge successivamente emendata di Cornelio, giacché diretta non contro l'*auctoritas senatus*, ma contro gli abusi di un ristretto gruppo di senatori; così, forse, in un passaggio ove, sostenendo la validità della legge proposta dal tribuno, egli afferma che, senza la sua approvazione, alcuni senatori -ironicamente definiti *isti defensores iudiciorum*- sarebbero riusciti ancora a bloccare la procedura volta a recuperare fondi illegalmente detenuti da Fausto Silla, figlio del dittatore; Cic. *Corn.* frg. 1, 34 P = Ascon. Ped. *Corn.* 73, 1-8 C, su cui vd. Crawford 1994, 125-126.

*cessio*²⁹. Proprio l'impossibilità di intervenire con l'*intercessio* su una eventuale *legibus solutio*, una volta che questa fosse stata stabilita dal Senato (numeroso) e ratificata dal *populus*, rappresenta una traccia, a nostro avviso, della complessità e della lungimiranza del progetto di Cornelio, che tentò di porre un freno non solo agli abusi dei senatori, ma anche allo strapotere degli stessi tribuni, singoli individui che potevano – l'esperienza oramai lo dimostrava – essere pesantemente condizionati nella loro azione da pressanti interessi di parte o da forti ambizioni personali³⁰.

Come si è anticipato, il racconto di Cassio Dione differisce in parte da quello di Asconio Pediano per la successione logica e cronologica degli eventi, e dunque anche per le ragioni scatenanti lo sdegno di Cornelio, senza che tuttavia questa difformità delinea, a nostro avviso, un quadro complessivo molto diverso sulle motivazioni del tribuno. Secondo lo storico severiano, le ragioni del contendere dipesero *ab origine* da una legge *de ambitu*: Cornelio non riuscì infatti a far passare una *rogatio* che prevedeva pene assai severe contro i colpevoli di corruzione elettorale, pur potendo contare per questo sulla piena approvazione popolare, mentre di lì a poco fu proposta su iniziativa del console Pisone una legge in materia più mite, che prevedeva per i colpevoli di brogli la perdita del *ius honorum* e il pagamento di un'ammenda³¹. Anche ammettendo che la *lex*

²⁹ Ascon. Ped. *Corn.* 58, 18-20 C: *quod cum improbe fieri C. Piso consul vehementer queretur tollique tribuniciam intercessionem diceret, gravi convicio a populo exceptus est.*

³⁰ Diversamente intende Margaret Robb, secondo la quale il divieto di *intercessio* serviva a dare maggiore sicurezza e stabilità alle decisioni del Senato in tema di *legibus solutio*; Robb 2010, 124. Questa posizione, a mio avviso, tende a schiacciare la scelta di Cornelio sulla strada del compromesso (l'approvazione della proposta sarebbe stata favorita dall'accettazione da parte del tribuno di alcune modifiche volte ad ammorbidire i suoi intenti iniziali), fornendo del suo progetto legislativo una visione forse un po' troppo semplificata.

³¹ Dio., *Hist. Rom.* XXXVI 38, 1-4; sull'imprecisione del racconto di Cassio Dione, che attribuirebbe qui ai consoli e non solo a Pisone l'iniziativa relativa alla *lex de ambitu* vd. Griffin 1973, 201; diversamente Ferrary 2012, 6. Sulle pene previste dalla *lex Calpurnia de ambitu* cfr. anche Ascon. Ped. *Corn.* 69, 11-13 C: *lex haec Calpurnia de ambitu erat. Tulerat eam ante biennium C. Calpurnius cos., in qua prater alias poenas pecuniaria quoque poena erat adiecta.* Asconio non menziona esplicitamente la proposta *de ambitu* di Cornelio nel suo *argumentum*, ma è probabile che questa fosse inclusa tra le *complures leges* di cui alla fine del resoconto sull'anno del tribunato si precisa che, per la maggior parte, furono sottoposte a veto; Ascon. Ped. *Corn.* 59, 11-12 C. Da un frammento ciceroniano commentato da Asconio (Cic., *Com.* frg. 1, 41 P = Ascon. Ped. *Corn.* 74, 21-26 C), apprendiamo che la *rogatio Cornelia de ambitu* doveva essere rivolta anche contro i sostenitori dei candidati, giacché si era compreso che *nisi poena accessisset in divisores, extinguere ambitum nullo modo posse*. Più discussa è la questione relativa alla presenza anche nella *lex Calpurnia* di misure contro i *divisores*; cfr. McDonald 1929, 204 (vd. *infra* n. 33); Nicolet 1966, 1, 603-604; Gruen 1974, 214-215; Marshall 1985, 221; Crawford 1994, 130; Jehne 1995, 66-67; più

Calpurnia de ambitu rappresentasse una soluzione meno severa rispetto alla *rogatio Cornelia* in merito al malcostume della corruzione elettorale, non si può misconoscere il fatto che, comunque, una parte del ceto dirigente avesse avvertito l'urgenza di adottare misure nuove in materia o, quanto meno, avesse concordato sull'impossibilità di evitare la trattazione del problema. La tesi riportata da Cassio Dione, secondo cui il Senato avrebbe dato mandato ai consoli di proporre una legge *de ambitu* più moderata non perché si auspicavano comportamenti più permissivi, ma perché, al contrario, ci si rendeva conto che la legge sarebbe stata veramente applicata solo se mitigata³², potrebbe confermare che anche il Senato (o almeno una parte di questo) credeva nella necessità di porre un freno agli intrighi e ai brogli, limitando i disordini e ponendo degli argini all'ascesa ambiziosa di quanti erano capaci di procacciarsi con ogni mezzo il favore dell'elettorato. Per certi aspetti, si potrebbe dire, gli interessi di parti contrapposte convergevano, con modalità differenti, su un obiettivo comune³³. Del resto, la forzatura coadiuvata dal Senato per consentire la presentazione della *rogatio Calpurnia*, nonostante fosse stata già fissata la data delle elezioni, viene spiegata dallo storico severiano alla luce degli obiettivi urgenti che ci si proponeva: coloro che aspiravano alle cariche si stavano macchiando di numerose nefandezze e causavano l'insorgere di gravi disordini, tanto da far sentire la disposizione come evidentemente improcrastinabile³⁴.

in generale, sul ruolo dei *divisores* vd. Nicolet 1980, 392 ss.; Vanderbroeck 1987, 62-64; Lintott 1990, 7-8; Rampazzo 2008, 107.

³² Dio., *Hist. Rom.* XXXVI 38, 4-5.

³³ Come ha osservato Gruen, è vero che Cornelio fu molto vicino a Pompeo e che Pisone fu di quest'ultimo uno strenuo oppositore, ma è altrettanto vero che la tendenza a vedere nella differenza tra le due proposte *de ambitu* l'espressione dell'opposizione tra un tribuno riformista e un Senato conservatore, che si avvale per esercitare la sua resistenza ai cambiamenti di un console accondiscendente, è fuorviante. Al contrario, sostiene lo studioso, in questo come in altri casi si era intuita da più parti la necessità del cambiamento e le forze politiche in campo si contesero aspramente la possibilità di avocare a sé il merito di averlo promosso; ne sarebbe una prova anche la fretta con cui Pisone volle avanzare la sua proposta, necessitando per questo di una dispensa dal rispetto delle leggi vigenti; Gruen 1974, 213-214. Diversamente McDonald 1929, 203-204, secondo cui le motivazioni del Senato per spiegare l'opposizione alla proposta di Cornelio celavano semplicemente la volontà di guadagnare tempo, mentre il vero obiettivo era preservare "il cuore" del sistema di corruzione elettorale: i *divisores*. La versione ultima della legge di Pisone avrebbe compreso misure contro i *divisores* (vd. *supra* 138 n. 31), come conseguenza di una sorta di compromesso tra Cornelio e gli *optimates*: Cornelio avrebbe mitigato la misura sulla *legibus solutio*, ma nella *lex Calpurnia de ambitu* dovevano essere reintrodotti i provvedimenti contro i *divisores*.

³⁴ Dio., *Hist. Rom.* XXXVI 39, 1. Secondo lo storico severiano lo sdegno di Cornelio va collegato proprio alla forzatura messa in atto dal Senato per consentire la presentazione della legge *Calpurnia*; di qui derivò la sua proposta che impediva ai senatori di concedere cariche senza rispet-

Sulla coerenza, poi, di questo genere di intervento da parte di Cornelio con il quadro fin qui delineato, non ci sembra possano essere avanzati dei dubbi: la severa *rogatio Cornelia de ambitu* avrebbe potuto fornire, qualora approvata, armi più efficaci per cercare di spezzare o almeno di indebolire quella rete di rapporti personali che per tradizione rappresentava la base, oltre che la misura, del potere e del successo elettorale.

Tanto nella sintesi di Asconio quanto nel racconto di Cassio Dione, al tribuno Cornelio si attribuisce poi un altro provvedimento, *multis tamen invitis*, finalizzato ad ottenere che il pretore esercitasse la sua attività giurisdizionale nel rispetto del suo stesso editto. Asconio sottolinea che in tal modo si voleva sottrarre agli *ambitiosi praetores* la facoltà di *varie ius dicere*, guadagnandosi *studium* e *gratia*, mentre nel racconto dello storico severiano il provvedimento viene esplicitamente inserito in un quadro ampio di avversione sempre più profonda a Roma nei confronti della corruzione dilagante e di alcuni comportamenti riprovevoli, che di tale malcostume diffuso erano espressione³⁵.

Restano aperte e di difficile interpretazione alcune questioni relative all'entità dei limiti posti all'esercizio discrezionale del potere dei pretori, così come non c'è piena concordanza in dottrina in merito all'efficacia nel tempo di tale provvedimento³⁶. D'altra parte, appare piuttosto chiaro che l'intervento di

tare le leggi e di prendere decisioni che invece sarebbero dovute essere competenza del popolo; Dio., *Hist. Rom.* XXXVI 39, 2; vd. *supra* 131 n. 12; 136.

³⁵ Ascon. *Ped. Corn.* 59, 7-11 C; Dio., *Hist. Rom.* XXXVI 40, 1-2, secondo cui i pretori regolavano l'applicazione delle leggi in base alla simpatia o all'inimicizia che nutrivano verso qualcuno, approfittando del fatto che i principi giuridici ai quali si sarebbero dovuti attenere non venivano formulati una volta sola e in modo definitivo.

³⁶ La bibliografia su questa legge è, come si può intuire, assai vasta. Secondo Gioffredi il pretore non avrebbe più dovuto derogare dal proprio editto, pur potendo, nel corso dell'anno, introdurre nuovi principi giuridici che non danneggiassero le parti, ma potessero essere per loro di ausilio; Gioffredi 1984, 2056 n. 8. Nell'interpretazione di Metro, il passo di Cassio Dione (assai più della versione di Asconio) suggerisce che l'intervento di Cornelio conteneva disposizioni precise ed innovative rispetto al regime precedente, al fine di evitare alcuni abusi, o quanto meno inconvenienti, evidentemente ricorrenti: il mancato rispetto da parte del pretore nell'esercizio della funzione giurisdizionale dei principi enunciati nel suo stesso editto; la prassi di non emanare l'editto una volta per tutte e all'inizio della carica; Metro 1969, 504-511. Per Palazzolo il provvedimento doveva servire a evitare situazioni di «incertezza del diritto», ricorrenti quando i pretori non rispettavano il testo edittale che essi stessi avevano definito o quando riscrivevano più volte, modificandole, le norme edittali per favorire o per danneggiare qualcuno, intervenendo così non su una questione astratta e di principio, ma in correlazione ad un caso concreto. Obiettivi di Cornelio furono dunque la pubblicazione per iscritto dell'editto *de iurisdictione* all'inizio dell'anno di carica; il divieto di modificarlo; l'obbligo di rispettarlo; Palazzolo 1984, 2431 ss. Questo –secondo Palazzolo, diversamente da Metro 1969, 518-519, che dava maggior importanza all'uso dei *decreta praeter edictum* per la regolamentazione di eventuali situazioni nuove– significava che i pretori avrebbero dovuto confor-

Cornelius homo non improbus

Cornelio andò nella direzione della stabilizzazione dell'editto pretorio, nel momento in cui cercò di imporre un maggiore rigore nella definizione dei principi ai quali si sarebbe ispirata l'attività giurisdizionale del magistrato sin dall'inizio del mandato; all'*ambitio* del *praetor*, che poteva svolgere il proprio *officium* con eccessiva elasticità, avvalendosi di una prassi invalsa e tollerata per guadagnare consensi, rinsaldare *amicitiae* e intessere legami personali, si oppose Cornelio, tentando di favorire una gestione più stabile e meno "personalistica" della funzione giurisdizionale.

Gli studiosi moderni, come si è accennato all'inizio di questo lavoro, sono piuttosto divisi in merito all'interpretazione del significato politico del tribunato di Cornelio. Secondo Robin Seager e Miriam Griffin l'operato di Cornelio deve essere collegato alla figura di Pompeo e agli obiettivi del suo consolato del 70, soprattutto per quanto concerne la volontà di fare importanti concessioni in merito alla restaurazione dei poteri dei tribuni e al controllo sul governo delle province³⁷.

D'altronde, il tribunato di Cornelio fece emergere anche, e ancora una volta, due problemi assai spinosi: la delimitazione delle sfere di competenza tra Senato e assemblee popolari; la definizione dei limiti dell'azione tribunizia. Seguendo una interessante classificazione proposta da Robert Morstein-Marx, le *leges Corneliae* sulla *solutio legibus* e l'editto pretorio potrebbero rientrare nella categoria dei *SAPS*, vale a dire «Successful assertions of popular sovereignty», e in particolare all'interno di quel gruppo di leggi che avrebbero dovuto ridurre il potere discrezionale del Senato, punendone o riducendone al minimo le forme e le possibilità di corruzione o incompetenza; il successo di queste iniziative legi-

marsi nell'esercizio della propria attività giurisdizionale a quanto stabilito all'inizio del mandato nel proprio editto e pubblicato nel foro, senza poterlo modificare in corso d'anno, ma non vietava di procedere ad ulteriori integrazioni inerenti nuove fattispecie (i cosiddetta *edicta repentina*); Palazzo 2001², 21. Secondo Gallo, nel processo di stabilizzazione dell'editto pretorio la *lex Cornelia de iurisdictione* svolse un ruolo fondamentale; contestualmente, la stabilizzazione dell'editto pretorio divenne a sua volta elemento e strumento di stabilità, giacché «per effetto della *lex Cornelia*, le clausole inserite e tramandate negli editti da parte dei pretori diventarono norme generali ed astratte e, grazie all'elaborazione giurisprudenziale da essa determinata, venne ben presto superato anche il limite dell'annualità»; Gallo 1996, 19-23. Non va neanche trascurato il fatto che *praetor* era il termine spesso adoperato in riferimento ai governatori provinciali; l'azione di Cornelio risentì forse anche dell'eco creata dalla vicenda di Verre, che aveva dimostrato -sia da pretore a Roma sia da governatore in Sicilia- quanto gravi potessero essere le conseguenze di una gestione eccessivamente libera del potere giurisdizionale; Griffin 1973, 208-209.

³⁷ Seager 1969, 680-686; Griffin 1973, 203-211; vd. *supra* 131 n. 8.

slative era il successo del voto popolare contro la resistenza senatoria³⁸. Oltre a ciò, si può ben ritenere che l'operato di Cornelio fosse volto, nel suo complesso, a proteggere il potere legislativo e la spinta riformistica incarnata dal referente forse più autentico della sovranità popolare, e cioè il tribuno della plebe. Del resto, come Fergus Millar già osservava, la vicenda di Cornelio sottoponeva all'attenzione di tutti cosa sarebbe potuto accadere nel caso in cui fossero entrate in conflitto le due "anime" del potere tribunizio, vale a dire le prerogative positive (e cioè propositive, in termini legislativi) e quelle negative (il diritto di *intercessio*). I conflitti che esplosero nel 67 concernevano gli elementi fondanti della *res publica* e del dominio dell'impero, divenendo così non solo occasione di scontro fisico tra la parti in lotta, ma anche terreno per un genuino dibattito su questioni di principio³⁹.

A nostro avviso, sarebbe possibile provare a dare un'altra lettura degli eventi, che peraltro non esclude le precedenti, ma si propone piuttosto di ricomporle in una cornice un po' differente. Di contro all'approccio in base al quale assai spesso figure come quella di Cornelio vengono ritenute semplicemente espressione o addirittura strumenti nelle mani di personalità dominanti⁴⁰, e pur senza voler qui cadere nell'eccesso opposto, si può forse ragionevolmente presumere che il tribuno del 67 non si limitò ad assumere una posizione accondiscendente verso Pompeo, ma tentò di sviluppare in qualche modo una propria linea politica, portando avanti un programma articolato e intervenendo critica-

³⁸ Morstein-Marx 2013, 36-40. Lo studioso non inserisce tra i *SAPS* la *rogatio de ambitu*, pur riconoscendo che furono proprio questa proposta e il favore popolare che la circondò a indurre Senato e consoli a sostenere poi «a compromise bill»; Morstein-Marx 2013, 36 n. 36. Va peraltro precisato che, secondo Morstein-Marx, l'ideologia della sovranità popolare era destinata a convivere nella tardarepubblica con il paternalismo della *élite*: la *plebs* era ben disposta a lottare in difesa dei propri *commoda e iura*, ma non mostrava una particolare inclinazione verso un programma più ampio di riforme istituzionali, che davvero avrebbero potuto dare un impulso decisivo all'eventuale processo di democratizzazione della *res publica*; Morstein-Marx 2013, 43-46.

³⁹ Millar 1998, 84; 89.

⁴⁰ Secondo la Giomaro, l'atteggiamento negativo di Asconio nei confronti di Cornelio (vd. *supra* 134 n. 19) sarebbe stato determinato proprio dalla consapevolezza del fatto che il tribuno fu «una semplice pedina del partito di Pompeo, uno dei molti mandati avanti a tentare il terreno, insomma un uomo di paglia»; Giomaro 1974, 313. La stessa Griffin, del resto, pur accentuando molto, come abbiamo visto, la dimensione "pompeiana" del tribunato di Cornelio, riconosce che il Magno forse si premurò solo di assicurare a Cornelio la migliore difesa possibile per il processo del 65, senza spendersi ulteriormente per il "suo" tribuno, sulla cui carriera successiva, infatti, nulla è attestato nelle fonti; Griffin 1973, 209.

mente su alcune pratiche di malgoverno per riequilibrare il peso delle forze in campo⁴¹.

Indubbiamente Cornelio aveva agito con l'intento di ridefinire le prerogative del *populus* e il ruolo del tribuno, imponendo dei limiti ai poteri discrezionali del Senato. L'attacco contro di lui, culminato con la celebrazione dei processi per *maiestas*, va inquadrato alla luce della difficile gestione del tribunato dopo il 70, con tutti i problemi annessi tanto alla restaurazione delle sue prerogative quanto al contenimento delle spinte riformistiche che poteva promuovere. Seguendo una tradizione che aveva il suo più illustre precedente nella figura di Tiberio Gracco⁴², in opposizione al tribuno che stava agendo come strumento dell'opposizione senatoria, Cornelio volle apparire come il più autentico rappresentante della *voluntas populi*, disposto a difendere poteri e interessi del *populus* e per questo pronto a leggere lui stesso il *codex*, eccedendo – quanto meno – rispetto ad una prassi invalsa; fu considerato responsabile della *seditio* che si verificò, ma in realtà la violenza che si scatenò potrebbe essere considerata espressione di un certo favore popolare e dell'approvazione di cui il tribuno godeva rispetto a Servilio Globulo e allo stesso console Pisone⁴³.

Nel contempo, se si osservano le *leges* (e le *rogationes*) *Corneliae* nel loro complesso, dalla *lex* sulla *legibus solutio* (anche nella sua forma mitigata) a quella *de ambitu*, dal provvedimento sui prestiti ai *legati* stranieri a quella sull'editto pretorio, si può concludere che il vero *Leitmotiv* fu proprio il tentativo di arginare i poteri delle singole personalità di spicco e l'uso discrezionale che di tali poteri sovente si concedeva. Cornelio agì per limitare il peso del sistema clientelare e delle relazioni di *amicitia*, ma anche per porre un freno agli abusi di potere, tanto quelli dei *praetores* quanto quelli dei *pauci* nell'essentare dal rispetto delle *leges*; la sua azione in proposito avrebbe dovuto non solo consolidare un sistema più bilanciato di reciproco controllo tra Senato e assemblee popolari, ma anche ridurre, attraverso i limiti posti all'esercizio del diritto di veto, il peso che singoli tribuni potevano all'occorrenza esercitare su una materia così delicata.

In altri termini, se questa interpretazione è condivisibile, il tribuno "pompeiano" Cornelio, proprio nell'anno in cui a Pompeo furono concessi enormi poteri per contrastare la minaccia dei pirati, ebbe il merito di comprendere che rischi assai gravi sarebbero potuti derivare per gli equilibri politico-istituzionali della *libera res publica* non soltanto dalla volontà del Senato di avocare a sé pre-

⁴¹ Christian Meier non manca di accennare alla differenza esistente tra i tribuni "pompeiani" Manilio e Cornelio: se obiettivo di Manilio fu quello di rendersi interessante e ben gradito agli occhi di Pompeo, a Cornelio va indubbiamente riconosciuto il merito di aver maturato una visione delle cose nel complesso più ampia e lungimirante; Meier 1980², 141 n. 483.

⁴² Arena 2012, 124 ss.; Ferrary 2012, 27-28; d' Alosja 2013, 91-119.

⁴³ Su questo tema vd. Courrier 2014, 774-775.

rogative sempre più numerose, invadendo sfere di competenza assembleari ed entrando in collisione con larghe fasce della popolazione che già si sentivano poco partecipi e tutelate⁴⁴, ma anche dai crescenti tentativi di gestione personalistica del potere messi in campo da ogni direzione -*pauci potentes*, tribuni troppo popolari (o troppo manipolabili), *ambitiosi praetores* e uomini provvidenziali, circondati a vario titolo da un certo favore popolare e ben capaci all'occorrenza di servirsene per forzare le sempre più fragili garanzie del sistema istituzionale repubblicano.

chiaradaloja@yahoo.it

Bibliografia

- Alexander 1990: M.C. Alexander, *Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC*, Toronto-Buffalo-London.
- Arena 2012: V. Arena, *Libertas and Practice of Politics in the Late Roman Republic*, Cambridge.
- Badian 1968: E. Badian, *Roman Imperialism in the Late Republic*, Oxford.
- Courrier 2014: C. Courrier, *La plèbe de Rome et sa culture. Fin du II^e siècle av. J.-C. - fin du I^{er} siècle ap. J.-C.*, Rome.
- Crawford 1994: J.W. Crawford, *M. Tullius Cicero. The Fragmentary Speeches. An Edition with Commentary*, Atlanta.
- d'Aloja 2011: C. d'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas*, Lecce.
- d'Aloja 2013: C. d'Aloja, *L'idea di egualitarismo nella tarda repubblica romana*, Bari.
- Ferrary 2009: J.-L. Ferrary, *Lois et procès de maiestate dans la Rome républicaine*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a c. di B. Santalucia, Pavia, 223-249.
- Ferrary 2012: J.-L. Ferrary, *L'iter legis, de la rédaction de la rogatio à la publication de la lex rogata*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a c. di J.-L. Ferrary, Pavia, 3-37.
- Gallo 1996: F. Gallo, *Un nuovo approccio per lo studio del ius honorarium*, «JSDHI» 62, 1-68.
- Gioffredi 1984: C. Gioffredi, «Ius dicere» e «cognitio» pretoria, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, 5, 2053-2060.
- Giomaro 1974: A.M. Giomaro, *Per lo studio della lex Cornelia de edictis del 67 a.C.: la personalità del tribuno proponente, Gaius Publius Cornelius*, «StudUrb» 43, n.s. A 27, 269-325.
- Griffin 1973: M. Griffin, *The Tribune C. Cornelius*, «JRS» 63, 196-213.
- Gruen 1974: E.S. Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles-London.

⁴⁴ d'Aloja 2013, 121-149.

Cornelius homo non improbus

- Hinard 1990: F. Hinard, *Silla*, Roma (trad. it. di Sylla, Paris 1985).
- Jehne 1995: M. Jehne, *Die Beeinflussung von Entscheidungen durch "Bestechung": Zur Funktion des ambitus in der römischen Republik*, in *Demokratie in Rom? Die Rolle des Volkes in der Politik der römischen Republik*, hrsg. von M. Jehne, Stuttgart, 51-76.
- Jehne 2012: M. Jehne, *Statutes on Public Powers and their Relationship to mos, in Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a c. di J.-L. Ferrary, Pavia, 405-428.
- Lewis 2006: R.G. Lewis, *Asconius Commentaries on Speeches of Cicero. Translated with Commentary*, Oxford.
- Lintott 1990: A.W. Lintott, *Electoral Bribery in the Roman Republic*, «JRS» 80, 1-16.
- Lintott 1999 (1968): A.W. Lintott, *Violence in Republican Rome*, Oxford.
- Mantovani 2009: D. Mantovani, Lex «regia» de imperio Vespasiani. *Il vagum imperium e la legge costante*, in *La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi. Atti del Convegno Roma, 20-22 novembre 2008*, a c. di L. Capogrossi Colognesi-E. Tassi Scandone, Roma, 125-155.
- Marshall 1985: B.A. Marshall, *A Historical Commentary on Asconius*, Columbia.
- McDonald 1929: W. McDonald, *The Tribunate of Cornelius*, «CQ» 23, 196-208.
- Meier 1980² (1966): C. Meier, *Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik*, Wiesbaden.
- Metro 1969: A. Metro, *La lex Cornelia de iurisdictione alla luce di Dio Cass. 36.40.1-2, «Iura» 20, 500-524.*
- Militerni Della Morte 1982: P. Militerni Della Morte, *Gli esordi delle due orazioni ciceroniane Pro Cornelio*, «BSStLat» 12, 16-23.
- Millar 1998: F. Millar, *The Crowd in Rome in the Late Republic*, Ann Arbor.
- Mommsen 1887: Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig.
- Morstein-Marx 2013: R. Morstein-Marx, *Cultural Hegemony and the communicative Power of the Roman élite*, in *Community and Communication: Oratory and Politics in Republican Rome*, ed. by C.E.W. Steel - H. van der Blom, Oxford, 29-47.
- Münzer 1901: F. Münzer, s.v. *C. Cornelius*, «RE» IV,1, n. 18 coll. 1252-1255.
- Nicolet 1958: C. Nicolet, *Le Sénat et les amendements aux lois à la fin de la République*, «RD» 36, 260-275.
- Nicolet 1966: C. Nicolet, *L'ordre équestre a l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.)*, Paris.
- Nicolet 1980: C. Nicolet, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Roma (trad. it. di *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris 1976).
- Palazzolo 1984: N. Palazzolo, *La «propositio in albo» degli «edicta perpetua» e il «plebiscitum Corneliium» del 67 a.C.*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli, 5, 2427-2448.
- Palazzolo 2001 (1999): N. Palazzolo, *Le fonti di produzione del diritto classico*, in *Le fonti di produzione del diritto romano. Epoca classica e postclassica*, a c. di F. Arca, Catania, 11-81.
- Phillips 1973: E.J. Phillips, *Asconius' magni homines*, «RhM» 116, 353-357.

- Rampazzo 2008: N. Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli.
- Reduzzi Merola 2001: F. Reduzzi Merola, *Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda repubblica*, Napoli.
- Reduzzi Merola 2007: Aliquid de legibus statuere. *Poteri del Senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana*, Napoli.
- Reduzzi Merola 2011: F. Reduzzi Merola, *Problemi della dispensa da legge nella storia costituzionale e politica romana*, «PA» 1, 133-139.
- Robb 2010: M.A. Robb, *Beyond Populares and Optimates. Political Language in the Late Republic*, Stuttgart.
- Rotondi 1922: G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Hildesheim.
- Ryan 1998: F.X. Ryan, *Rank and Participation in the Republican Senate*, Stuttgart.
- Santangelo 2014: F. Santangelo, *Sempre poco allineati: il decennio dopo Silla*, in *Lo spazio del non-allineamento a Roma fra tarda repubblica e primo principato. Forme e figure dell'opposizione politica. Atti del Convegno di Studi, Milano 11-12 aprile 2013*, a c. di R. Cristofoli - A. Galimberti - F. Rohr Vio, Roma, 1-23.
- Seager 1969: R. Seager, *The Tribune of Cornelius. Some Ramifications*, in *Hommages à Marcel Renard*, éd. par J. Bibauw, II, 680-686.
- Vanderbroeck 1987: P.J.J. Vanderbroeck, *Popular Leadership and Collective Behavior in the Late Roman Republic (ca. 80-50 B.C.)*, Amsterdam.
- Ward 1970: A.M. Ward, *Politics in the Trials of Manilius and Cornelius*, «TAPhA» 101, 545-556.

Abstract

Il processo per *maiestas* celebrato contro Gaio Cornelio, tribuno della plebe del 67, rappresenta un esempio paradigmatico delle complesse dinamiche della lotta politica tardo-repubblicana. Attraverso l'analisi del racconto di Cassio Dione e dei frammenti delle orazioni *Pro Cornelio* di Cicerone, commentati da Asconio Pediano, ci si propone di indagare gli obiettivi dell'azione politica di Cornelio, volta a tutelare gli equilibri politico-istituzionali della *libera res publica* rispetto alla volontà del Senato di ampliare il proprio raggio di azione e ai tentativi crescenti di gestione personalistica del potere, corroborati dal favore popolare.

In 65 Caius Cornelius, *tribunus plebis* of 67, was charged under the *lex Cornelia de maiestate*; this trial and, more generally, the evaluation of Cornelius's action can be considered in many ways paradigmatic. Through the analysis of Cassius Dio and the fragments of Cicero's *Orationes pro Cornelio*, commented by Asconius Pedianus, I am going to focus on Cornelius's political action; probably, Cornelius realized that serious risks to the republican establishment could come not only from the attempts by the Senate to claim for itself wider prerogatives, but also from an increasingly personalistic management of power, corroborated by popular favor.